

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1364/96 della Commissione, del 15 luglio 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.....	1
Regolamento (CE) n. 1365/96 della Commissione, del 15 luglio 1996, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 1996 per taluni prodotti del settore delle uova nel quadro del regolamento (CE) n. 1474/95 .....	7
Regolamento (CE) n. 1366/96 della Commissione, del 15 luglio 1996, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali .....	9
Regolamento (CE) n. 1367/96 della Commissione, del 15 luglio 1996, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare.....	12
Regolamento (CE) n. 1368/96 della Commissione, del 15 luglio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	20
Regolamento (CE) n. 1369/96 della Commissione, del 15 luglio 1996, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero.....	22

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Consiglio

96/428/CE:

* <b>Decisione del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativa all'accettazione della Comunità all'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare .....</b>	<b>24</b>
<b>Accordo volto a promuovere il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte delle navi da pesca in alto mare .....</b>	<b>26</b>

Rettifiche

- \* Rettifica del regolamento (CE) n. 1219/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1474/95 recante apertura e modalità di gestione, nel settore delle uova e per le ovoalbumine, dei contingenti tariffari derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (GU n. L 161 del 29. 6. 1996) ..... 33
  
- \* Rettifica del regolamento (CE) n. 1233/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che stabilisce, per il secondo semestre 1996, le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi (GU n. L 161 del 29. 6. 1996) ..... 33

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 1364/96 DELLA COMMISSIONE****del 15 luglio 1996****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dall'altro, di bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1357/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3169/87<sup>(4)</sup>, (CEE) n. 1964/82<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3169/87, e (CEE) n. 2388/84<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92<sup>(7)</sup>;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato;

considerando che, data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione, da un lato, di bovini da macello di peso vivo superiore a 220 kg ma non superiore a 300 kg e,

considerando che è inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10;

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotti 0201 20 90 700 e 0202 20 90 100 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo;

considerando che, per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri; che esistono possibilità di esportazione di tali carni e delle carni salate, secche ed affumicate, verso alcuni paesi terzi dell'Africa e del Medio e Vicino Oriente; che è necessario tener conto di tale situazione, fissando una restituzione in conformità;

considerando che per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi agli esportatori;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 175 del 13. 7. 1996, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU n. L 301 del 24. 10. 1987, pag. 21.

<sup>(5)</sup> GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.

<sup>(6)</sup> GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28.

<sup>(7)</sup> GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 16.

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 823/96<sup>(2)</sup>, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione; che, per ragioni di chiarezza, è necessario identificare le destinazioni in un allegato separato;

considerando che, per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti;

considerando che in taluni casi l'esperienza ha mostrato che è spesso difficile quantificare le altre carni rispetto a quelle ottenute dalla sola specie bovina e contenute nelle preparazioni e conserve di cui al codice NC 1602 50; che è pertanto opportuno isolare i prodotti della sola specie bovina e creare una nuova voce per i miscugli di carni o di frattaglie; che, per rafforzare il controllo dei prodotti diversi dai miscugli di carni o di frattaglie, è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83<sup>(4)</sup>;

considerando che, per evitare abusi in sede di esportazione di taluni riproduttori di razza pura, occorre differenziare la restituzione per le femmine in funzione della loro età;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/

95<sup>(6)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio<sup>(7)</sup>; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che, nonostante la suddivisione della nomenclatura combinata relativa alle preparazioni e conserve di carni diverse da quelle non cotte di cui al codice NC 1602 50, l'esperienza dimostra che è possibile sopprimere vari prodotti del codice NC 1602 50 31 dalla nomenclatura restituzioni ed adeguare quindi l'elenco dei prodotti del codice NC 1602 50 80;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. L'elenco dei prodotti alla cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 nonché i rispettivi importi sono fissati nell'allegato I.
2. Le destinazioni sono indicate nell'allegato II del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 111 del 4. 5. 1996, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

<sup>(6)</sup> GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

## ALLEGATO I

del regolamento della Commissione, del 15 luglio 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

<i>(ECU/100 kg)</i>			<i>(ECU/100 kg)</i>		
Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (1) (2)	Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (1) (2)
		— Peso vivo —			— Peso netto —
0102 10 10 120	01	82,00	0201 20 20 120	02	114,00
0102 10 10 130	02	54,50		03	79,50
	03	37,50		04	39,50
	04	19,00	0201 20 30 110 (1)	02	112,50
0102 10 30 120	01	82,00		03	77,00
0102 10 30 130	02	54,50		04	38,00
	03	37,50	0201 20 30 120	02	83,00
	04	19,00		03	58,50
0102 10 90 120	01	82,00		04	29,00
0102 90 41 100	02	73,00	0201 20 50 110 (1)	02	196,50
0102 90 51 000	02	54,50		03	131,00
	03	37,50		04	65,00
	04	19,00	0201 20 50 120	02	145,00
0102 90 59 000	02	54,50		03	100,00
	03	37,50		04	50,00
	04	19,00	0201 20 50 130 (1)	02	112,50
0102 90 61 000	02	54,50		03	77,00
	03	37,50		04	38,00
	04	19,00	0201 20 50 140	02	83,00
0102 90 69 000	02	54,50		03	58,50
	03	37,50		04	29,00
	04	19,00	0201 20 90 700	02	83,00
0102 90 71 000	02	73,00		03	58,50
	03	48,00		04	29,00
	04	24,00	0201 30 00 050 (4)	05	100,50
0102 90 79 000	02	73,00	0201 30 00 100 (2)	02	274,00
	03	48,00		03	187,50
	04	24,00		04	94,00
		— Peso netto —		06	240,50
0201 10 00 110 (1)	02	112,50	0201 30 00 150 (6)	08	145,50
	03	77,00		09	133,50
	04	38,00		03	112,50
0201 10 00 120	02	83,00	0201 30 00 190 (6)	04	56,50
	03	58,50		06	130,50
	04	29,00		07	81,00
0201 10 00 130 (1)	02	155,00		02	115,00
	03	104,00		03	75,50
	04	52,50		04	37,50
0201 10 00 140	02	114,00		06	92,50
	03	79,50		07	81,00
	04	39,50			
0201 20 20 110 (1)	02	155,00			
	03	104,00			
	04	52,50			

Codice prodotto	Destinazione	(ECU/100 kg)	Codice prodotto	Destinazione	(ECU/100 kg)
		Ammontare delle restituzioni (7) (8)			Ammontare delle restituzioni (7) (8)
		— Peso netto —			— Peso netto —
0202 10 00 100	02	83,00	1602 50 10 120	02	132,50 (8)
	03	58,50		03	106,00 (8)
	04	29,00		04	106,00 (8)
0202 10 00 900	02	114,00	1602 50 10 140	02	117,00 (8)
	03	79,50		03	94,00 (8)
	04	39,50		04	94,00 (8)
0202 20 10 000	02	114,00	1602 50 10 160	02	94,00 (8)
	03	79,50		03	75,50 (8)
	04	39,50		04	75,50 (8)
0202 20 30 000	02	83,00	1602 50 10 170	02	62,50 (8)
	03	58,50		03	50,00 (8)
	04	29,00		04	50,00 (8)
0202 20 50 100	02	145,00	1602 50 10 190	02	62,50
	03	100,00		03	50,00
	04	50,00		04	50,00
0202 20 50 900	02	83,00	1602 50 10 240	02	—
	03	58,50		03	—
	04	29,00		04	—
0202 20 90 100	02	83,00	1602 50 10 260	02	—
	03	58,50		03	—
	04	29,00		04	—
0202 30 90 100 (*)	05	100,50	1602 50 10 280	02	—
0202 30 90 400 (8)	08	145,50		03	—
	09	133,50		04	—
	03	112,50	1602 50 31 125	01	129,50 (8)
	04	56,50	1602 50 31 135	01	75,50 (8)
	06	130,50	1602 50 31 195	01	37,00
	07	81,00	1602 50 31 325	01	116,00 (8)
			1602 50 31 335	01	67,50 (8)
0202 30 90 500 (8)	02	115,00	1602 50 31 395	01	37,00
	03	75,50	1602 50 39 125	01	129,50 (8)
	04	37,50	1602 50 39 135	01	75,50 (8)
	06	92,50	1602 50 39 195	01	37,00
	07	81,00	1602 50 39 325	01	116,00 (8)
0202 30 90 900	07	81,00	1602 50 39 335	01	67,50 (8)
			1602 50 39 395	01	37,00
0206 10 95 000	02	115,00	1602 50 39 425	01	85,50 (8)
	03	75,50	1602 50 39 435	01	50,00 (8)
	04	37,50	1602 50 39 495	01	37,00
	06	92,50	1602 50 39 505	01	37,00
0206 29 91 000	02	115,00	1602 50 39 525	01	85,50 (8)
	03	75,50	1602 50 39 535	01	50,00 (8)
	04	37,50	1602 50 39 595	01	37,00
0210 20 90 100	02	96,00			
	04	57,00			
0210 20 90 300	02	119,00			
0210 20 90 500 (*)	02	119,00			

<i>(ECU/100 kg)</i>			<i>(ECU/100 kg)</i>		
Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (?) <sup>(*)</sup>	Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (?) <sup>(*)</sup>
		— Peso netto —			— Peso netto —
1602 50 39 615	01	37,00	1602 50 80 495	01	37,00
1602 50 39 625	01	16,50	1602 50 80 505	01	37,00
1602 50 39 705	01	19,00	1602 50 80 515	01	16,50
1602 50 39 805	01	—	1602 50 80 535	01	50,00 <sup>(*)</sup>
1602 50 39 905	01	—	1602 50 80 595	01	37,00
1602 50 80 135	01	75,50 <sup>(*)</sup>	1602 50 80 615	01	37,00
1602 50 80 195	01	37,00	1602 50 80 625	01	16,50
1602 50 80 335	01	67,50 <sup>(*)</sup>	1602 50 80 705	01	19,00
1602 50 80 395	01	37,00	1602 50 80 805	01	—
1602 50 80 435	01	50,00 <sup>(*)</sup>	1602 50 80 905	01	—

(<sup>1</sup>) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 modificato.

(<sup>2</sup>) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82 modificato.

(<sup>3</sup>) La restituzione per le carni bovine in salamoia è concessa per il peso netto della carne, al netto del peso della salamoia.

(<sup>4</sup>) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44), modificato.

(<sup>5</sup>) GU n. L 221 del 19. 8. 1984, pag. 28.

(<sup>6</sup>) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 39).

(<sup>7</sup>) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

(<sup>8</sup>) La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 modificato.

(<sup>9</sup>) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 modificato.

## ALLEGATO II

Zona 01: Tutti i paesi terzi

Zona 02: Zone 08 + 09

Zona 03	Zona 05	
		373 Maurizio
		375 Comore
		377 Mayotte
		378 Zambia
		386 Malawi
		388 Repubblica sudafricana
		395 Lesotho
		604 Libano
		608 Siria
		612 Iraq
		616 Iran
		624 Israele
		625 Gaza e Gerico
		628 Giordania
		632 Arabia Saudita
		636 Kuwait
		640 Barhrein
		644 Qatar
		647 Emirati arabi uniti
		649 Oman
		653 Yemen
		720 Cina
		<b>Zona 09</b>
		228 Mauritania
		232 Mali
		236 Burkina Faso
		240 Niger
		244 Ciad
		247 Capo Verde
		248 Senegal
		252 Gambia
		257 Guinea Bissau
		260 Guinea
		264 Sierra Leone
		268 Liberia
		272 Costa d'Avorio
		276 Ghana
		280 Togo
		284 Benin
		288 Nigeria
		302 Camerun
		306 Repubblica centrafricana
		310 Guinea equatoriale
		311 São Tomé e Príncipe
		314 Gabon
		318 Congo
		322 Zaire
022 Ceuta, Melilla	400 Stati Uniti d'America	
024 Islanda		
028 Norvegia	<b>Zona 06</b>	
041 Isole Faer Øer		
043 Andorra	809 Nuova Caledonia	
044 Gibilterra	822 Polinesia francese	
045 Città del Vaticano		
053 Estonia	<b>Zona 07</b>	
054 Lettonia		
055 Lituania	404 Canada	
060 Polonia		
061 Repubblica ceca	<b>Zona 08</b>	
063 Slovacchia		
064 Ungheria		
066 Romania	046 Malta	
068 Bulgaria	052 Turchia	
070 Albania	072 Ucraina	
091 Slovenia	073 Bielorussia	
092 Croazia	074 Moldavia	
093 Bosnia-Erzegovina	075 Russia	
094 Serbia e Montenegro	076 Georgia	
096 Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	077 Armenia	
109 Comuni di Livigno e di Campione d'Italia, isola di Helgoland	078 Azerbaigian	
406 Groenlandia	079 Kazakistan	
600 Cipro	080 Turkmenistan	
662 Pakistan	081 Uzbekistan	
669 Sri Lanka	082 Tagikistan	
676 Myanmar (Birmania)	083 Kirghizistan	
680 Tailandia	204 Marocco	
690 Vietnam	208 Algeria	
700 Indonesia	212 Tunisia	
708 Filippine	216 Libia	
724 Corea del Nord	220 Egitto	
740 Hong-Kong	224 Sudan	
950 Provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato]	324 Ruanda	
	328 Burundi	
	329 Sant'Elena e dipendenze	
	330 Angola	
	334 Etiopia	
	336 Eritrea	
	338 Gibuti	
	342 Somalia	
	350 Uganda	
	352 Tanzania	
	355 Seychelles e dipendenze	
	357 Territorio britannico dell'Oceano Indiano	
039 Svizzera	366 Mozambico	

NB: I paesi sono quelli definiti dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6).



**REGOLAMENTO (CE) N. 1365/96 DELLA COMMISSIONE****del 15 luglio 1996****che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 1996 per taluni prodotti del settore delle uova nel quadro del regolamento (CE) n. 1474/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1219/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che le domande di titolo di importazione per il secondo trimestre 1996 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una

percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1996 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1474/95 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 19.<sup>(2)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 55.

*ALLEGATO*

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 1996
E1	100,00
E2	97,83
E3	100,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 1366/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 luglio 1996**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi;

considerando che, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione, per la campagna 1996/1997, del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

## ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)  
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ecu/t)	Dazi all'importazione per via marittima in provenienza da altri porti <sup>(2)</sup> (in ecu/t)
1001 10 00	Frumento grano duro <sup>(1)</sup>	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina <sup>(2)</sup>	0,00	0,00
	di qualità media	13,18	3,18
	di bassa qualità	39,38	29,38
1002 00 00	Segala	40,54	30,54
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	40,54	30,54
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina <sup>(2)</sup>	40,54	30,54
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	24,46	14,46
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(2)</sup>	24,46	14,46
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	54,65	44,65

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

<sup>(2)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica.

<sup>(3)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi (periodo dal 28. 6. 1996 al 12. 7. 1996):

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità) 12	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	160,74	156,50	141,67	159,27	179,15 (!)	134,66 (!)
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	14,99	3,63	15,05	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	18,45	—	—	—	—	—

(!) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 10,07 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 19,54 ECU/t.

3. Sovvenzioni [articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 ECU/t].

**REGOLAMENTO (CE) N. 1367/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 luglio 1996**  
**relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1292/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare <sup>(3)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato ad una serie di paesi beneficiari 30 403 t di cereali;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 <sup>(5)</sup>; che è necessario precisare in particolare i termini e le

condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

## ALLEGATO

## LOTTO A

1. **Azioni n. (1):** 753/95 (A1); 754/95 (A2).
2. **Programma:** 1995.
3. **Beneficiario (2):** Solidaridad Internacional, Glorieta de Quevedo 7, 6-D, E-28015 Madrid [tel.: (34-1) 593 11 13; telefax: 448 44 69]; Oxfam Belgique, rue du Conseil 39, B-1050 Bruxelles, [tel.: (32-2) 512 99 90, telefax: 511 89 19] (contact: J.M. Biquet).
4. **Rappresentante del beneficiario:** Croissant Rouge Algérien pour Croissant Rouge Saharaoui 15b, Bd Mohamed V, Alger [tel.: (213-2) 64 57 27, telefax: 64 97 87].
5. **Luogo o paese di destinazione:** Algeria.
6. **Prodotto da mobilitare:** riso lavorato (codice prodotto 1006 30 92 900 o 1006 30 94 900 o 1006 30 96 900 o 1006 30 98 900).
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.A.1.f].
8. **Quantitativo globale (t):** 2 000.
9. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (A1: 1 700 t; E2: 300 t).
10. **Condizionamento e marcatura (8) (9) (12) (13):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.A.2.c) e II.A.3].  
Lingua da utilizzare per la marcatura: francese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Oran.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 26. 8 all'8. 9. 1996.
18. **Data limite per la fornitura:** 22. 9. 1996.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 30. 7. 1996;
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 13. 8. 1996 ore 12 (ora di Bruxelles);
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 9 al 22. 9. 1996;
  - c) data limite per la fornitura: 6. 10. 1996.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles. [Telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03/296 70 04].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile il 26. 7. 1996, fissata dal regolamento (CE) n. 1206/96 della Commissione (GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 28).

## LOTTO B

1. **Azione n. (1):** 1001/95.
2. **Programma:** 1995.
3. **Beneficiario (2):** Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL].
4. **Rappresentante del beneficiario (1):** da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Haiti.
6. **Prodotto da mobilitare:** fiocchi d'avena.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991 pag. 1 [II.B.1.e].
8. **Quantitativo globale (t):** 108.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (6) (8) (9) (10):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.B.2.f) e II.B.3].  
Lingua da utilizzare per la marcatura: francese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 26. 8 al 15. 9. 1996.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 30. 7. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 13. 8. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles);
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 9 al 29. 9. 1996;
  - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel. [Telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile il 26. 7. 1996, fissata dal regolamento (CE) n. 1206/96 della Commissione (GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 28).



## LOTTO C

1. **Azione n. (1):** 1000/95.
2. **Programma:** 1995.
3. **Beneficiario (2):** Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL].
4. **Rappresentante del beneficiario (11):** da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Haiti
6. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.B.1.a].
8. **Quantitativo globale:** 380 (t).
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (6) (8) (9) (12):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II B.2. d) e II.B.3].  
Lingua da utilizzare per la marcatura: francese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 19. 8 all'8. 9. 1996.
18. **Date limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 30. 7. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 13. 8. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles);
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 2 al 22. 9. 1996;
  - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel. [Telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03/29670 04].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile il 26. 7. 1996, fissata dal regolamento (CE) n. 1206/96 della Commissione (GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 28).

## LOTTO D

1. **Azioni n. (1):** 976/95 (D1); 977/95 (D2).
2. **Programma:** 1995.
3. **Beneficiario (2):** CICR, 19, avenue de la Paix, CH-1202 Genève [tel.: (41-22) 734 60 01; telex: 22269 CICR CH].
4. **Rappresentante del beneficiario:** ICRC Tbilisi, Dutu Megreli Road 1, 380003 Tbilisi [tel.: (78 83 2) 93 55 11; telefax: 93 55 20].
5. **Luogo o paese di destinazione:** Georgia.
6. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.B.1.a)].
8. **Quantitativo globale:** 800 (t).
9. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (D1: 500 t; D2: 300 t).
10. **Condizionamento e marcatura (8) (9) (12) (14):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II. B. 2. d) e II. B. 3].  
Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese.  
Iscrizioni complementari: «GG - 0042» (D1); «ZZC - 0263» (D2).
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:**
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:**  
ICRC Tbilisi, Dutu Megreli Road 1, 380003 Tbilisi.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 26. 8 all'8. 9. 1996.
18. **Data limite per la fornitura:** 29. 9. 1996.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 30. 7. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 13. 8. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles);
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 9 al 22. 9. 1996;
  - c) data limite per la fornitura: 13. 10. 1996.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel. [Telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile il 26. 7. 1996, fissata dal regolamento (CE) n. 1206/96 della Commissione (GU n. L 161 dal 29. 6. 1996, pag. 28).

## LOTTO E

1. **Azioni n. (1):** 1002/95 (E1); 1003/95 (E2); 1004/95 (E3).
2. **Programma:** 1995.
3. **Beneficiario (2):** Perù.
4. **Rappresentante del beneficiario:** Fondo de contravalor Perú - Unión Europea, Pasaje Lynch 165, San Isidro, Lima 27 (Perù) [Tel. + telefax: (51-14) 42 93 64/42 41 36/42 31 00].
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** Perù.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.A.1.a)].
8. **Quantitativo globale:** 25 000 (t).
9. **Numero di lotti:** 1 in 3 partite (E1: 17 578 t; E2: 4 136 t; E3: 3 286 t).
10. **Condizionamento e marcatura:** alla rinfusa.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** E1: Callao; E2: Matarani; E3: Salaverry.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 12 al 25. 8. 1996.
18. **Data limite per la fornitura:** 29. 9. 1996.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 30. 7. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 13. 8. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles);
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 26. 8 all'8. 9. 1996;
  - c) data limite per la fornitura: 13. 10. 1996.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel. [Telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03, 296 70 04].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** il 26. 7. 1996, fissata dal regolamento (CE) n. 1206/96 della Commissione (GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 28).

## Note

- (<sup>1</sup>) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (<sup>2</sup>) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (<sup>3</sup>) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (<sup>4</sup>) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95 (GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1).
- (<sup>5</sup>) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: Manuel González Olaechea, 247, San Isidro, Lima 27 [Tel.: (51-1) 441 58 32 / 440 30 97; telefax: 422 87 78].
- (<sup>6</sup>) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.
- Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.
- L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (SYSKO lock-tainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo spedite del beneficiario.
- (<sup>7</sup>) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato fitosanitario;
  - lotti A, C, D: certificato di fumigazione (lotto C: la merce deve essere sottoposta a fumigazione prima dell'imbarco con fosfina di alluminio).
- (<sup>8</sup>) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto II.A.3.c) o II.B.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (<sup>9</sup>) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (<sup>10</sup>) Vedi quarta modifica della GU n. C 114 pubblicata nella GU n. C 272 del 21. 10. 1992, pag. 6.
- (<sup>11</sup>) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a: Willis Corroon Scheuer, Postbus 1315, NL-1000 BH Amsterdam.
- (<sup>12</sup>) Vedi seconda modifica della GU n. C 114 pubblicata nella GU n. C 135 del 26. 5. 1992, pag. 20.
- (<sup>13</sup>) Disposti in contenitori «a perdere» di 20 piedi.
- (<sup>14</sup>) I sacchi sono impilati, max. 21, su palette di legno (pino, abete o pioppo) delle dimensioni massime di 1 200 × 1 400 mm, con le seguenti caratteristiche:
- 4 vie, non reversibili, con alette;
  - tavolato superiore costituito di 7 assi almeno (larghezza 100 mm, spessore 22 mm);
  - tavolato inferiore costituito di 3 assi (larghezza 100 mm, spessore 22 mm);
  - 3 traverse (larghezza 100 mm, spessore 22 mm);
  - 9 spessori delle dimensioni minime di 100 × 100 × 78 mm.

---

Il carico di ogni paletta è avvolto in plastica retrattile dello spessore minimo di 150 micron. Il carico di ogni paletta sarà coperto di una struttura in legno per permetterne l'accatastamento. Il tutto è legato, in ogni direzione, da due fascette di nylon larghe almeno 15 mm e munite di fibbie di plastica. La protezione dei sacchi è rinforzata con cartone o legno, inserito tra i sacchi e le fascette.

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1368/96 DELLA COMMISSIONE****del 15 luglio 1996****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.<sup>(2)</sup> GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 luglio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

<i>(ECU/100 kg)</i>			<i>(ECU/100 kg)</i>			
Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 35	052	73,4		508	115,7	
	060	80,2		512	76,8	
	064	70,8		524	104,1	
	066	60,1		528	95,3	
	068	62,3		624	86,5	
	204	86,8		728	107,3	
	208	44,0		800	78,0	
	212	97,5		804	100,8	
	624	95,8		999	87,9	
	999	74,5		0808 20 51	039	104,1
ex 0707 00 25	052	75,7		052	138,2	
	053	156,2		064	72,5	
	060	61,0		388	95,8	
	066	53,8		400	70,4	
	068	69,1		512	113,8	
	204	144,3		528	138,0	
	624	87,1		624	79,0	
	999	92,5		728	115,4	
	0709 90 77	052	65,9		800	95,0
		204	77,5		804	73,0
	412	54,2		999	99,6	
	624	151,9	0809 10 40	052	144,4	
	999	87,4		061	51,3	
0805 30 30	052	131,3		064	83,0	
	204	88,8		400	338,0	
	220	74,0		999	154,2	
	388	70,2	0809 20 59	052	181,3	
	400	68,2		061	182,0	
	512	54,8		064	137,1	
	520	66,5		066	73,7	
	524	73,4		068	91,0	
	528	69,9		400	197,7	
	600	96,5		600	94,9	
0808 10 71, 0808 10 73, 0808 10 79	624	48,9		616	85,2	
	999	76,6		624	182,8	
			0809 30 31, 0809 30 39	676	166,2	
				999	139,2	
				052	63,1	
				220	121,8	
				624	106,8	
				999	97,2	
			0809 40 30	052	73,2	
				064	80,4	
			066	84,9		
			068	61,2		
			400	143,5		
			624	182,1		
			676	68,6		
			999	99,1		

(\*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 16). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1369/96 DELLA COMMISSIONE**

del 15 luglio 1996

**che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/96<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1195/96 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1353/96<sup>(6)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU n. L 174 del 12. 7. 1996, pag. 30.



## ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 15 luglio 1996, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 <sup>(1)</sup>	25,35	3,68
1701 11 90 <sup>(1)</sup>	25,35	8,86
1701 12 10 <sup>(1)</sup>	25,35	3,55
1701 12 90 <sup>(1)</sup>	25,35	8,43
1701 91 00 <sup>(2)</sup>	29,23	10,62
1701 99 10 <sup>(2)</sup>	29,23	6,10
1701 99 90 <sup>(2)</sup>	29,23	6,10
1702 90 99 <sup>(3)</sup>	0,29	0,36

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

<sup>(2)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1996

**relativa all'accettazione della Comunità all'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare**

(96/428/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima fase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che la cooperazione internazionale è indispensabile per garantire la conservazione e lo sfruttamento razionale, responsabile e duraturo delle risorse biologiche d'alto mare;

considerando che la Comunità ha firmato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, in virtù della quale tutti i membri della comunità internazionale sono tenuti a cooperare ai fini della conservazione e della gestione delle risorse biologiche d'alto mare;

considerando che, in materia di pesca marittima, la Comunità è competente ad adottare misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e a contrarre in questo campo accordi con paesi terzi od organizzazioni internazionali, come enunciato nella dichiarazione di competenza presentata dalla Comunità in occasione della sua adesione all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura;

considerando che è opportuno osteggiare la prassi consistente nel chiedere l'attribuzione o il cambiamento di bandiera per le navi da pesca come mezzo per eludere le misure internazionali di conservazione e di gestione delle risorse marine viventi;

considerando che ciascuno Stato di bandiera deve pertanto adempiere le sue responsabilità onde garantire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci autorizzati a battere la propria bandiera, avvalendosi a tale scopo di mezzi adeguati, efficaci e coordinati a livello internazionale;

considerando che, a questo fine, la Comunità ha partecipato ai negoziati internazionali che hanno dato luogo all'approvazione, da parte della conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura nel corso della ventisettesima sessione del novembre 1993, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare;

considerando che il suddetto accordo costituisce un utile quadro per il consolidamento della cooperazione internazionale nell'intento di evitare che sia compromessa l'efficacia delle misure internazionali di conservazione e di gestione;

considerando che l'accordo in oggetto formerà parte integrante del codice internazionale di condotta per una pesca responsabile, auspicato nella dichiarazione di Cancùn del maggio 1992;

considerando che l'attività di pesca in alto mare viene esercitata da pescherecci della Comunità e che è quindi interesse di quest'ultima accettare al predetto accordo,

<sup>(1)</sup> GU n. C 229 del 18. 8. 1994, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU n. C 18 del 23. 1. 1995, pag. 438.

DECIDE:

*Articolo 1*

La Comunità europea accetta l'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio designa la persona autorizzata a depositare lo strumento di accettazione presso il diret-

tore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, conformemente all'articolo X, paragrafo 2 dell'accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. PINTO

## ACCORDO

**volto a promuovere il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte delle navi da pesca in alto mare**

### Preambolo

LE PARTI CONTRAENTI DEL PRESENTE ACCORDO,

COSCIENTI che ogni Stato ha il diritto di permettere ai propri cittadini di pescare in alto mare, in virtù delle normative internazionali ad hoc, come espresso nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

RICONOSCENDO inoltre che, secondo il diritto internazionale, sancito dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, tutti gli Stati hanno il diritto di adottare, o cooperare con altri Stati nel prendere, se necessario, misure nei confronti dei propri cittadini onde tutelare la conservazione delle risorse viventi in alto mare,

COSCIENTI del diritto e dell'interesse di tutti gli Stati di sviluppare il settore della pesca conformemente alle proprie politiche nazionali nonché della necessità di promuovere la cooperazione con i paesi in via di sviluppo per potenziare le loro capacità di adempimento degli obblighi contratti nel quadro del presente accordo,

RAMMENTANDO che l'«Agenda 21», adottata dalla conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, invita gli Stati a intraprendere azioni efficaci, coerenti con il diritto internazionale, al fine di dissuadere i propri cittadini dal servirsi del cambiamento di bandiera delle navi da pesca come mezzo per eludere le norme vigenti in materia di conservazione e gestione nel quadro delle attività di pesca in alto mare,

RAMMENTANDO inoltre che anche la dichiarazione di Cancún, adottata dalla conferenza Internazionale per una pesca responsabile, esorta gli Stati ad adoperarsi a tal fine,

TENENDO CONTO del fatto che, nel quadro dell'Agenda 21, gli Stati si impegnano a conservare ed utilizzare razionalmente le risorse marine viventi in alto mare,

CHIEDENDO agli Stati che non appartengono ad organizzazioni mondiali, regionali o subregionali o che non partecipano ad accordi di aderirvi o, se del caso, di concludere intese con tali organizzazioni o con parti contraenti di tali organizzazioni od accordi, affinché vengano rispettate le misure internazionali di conservazione e gestione,

COSCIENTI dei doveri di ogni Stato di esercitare la propria giurisdizione ed il proprio controllo sulle navi da pesca battenti la sua bandiera, incluse le navi da pesca e le navi addette al trasbordo di pesce,

TENENDO CONTO del fatto che la pratica di attribuzione e cambiamento di bandiera delle navi da pesca viene utilizzata per eludere le misure internazionali di conservazione e gestione delle risorse marine viventi e che gli Stati di bandiera non adempiono alle proprie responsabilità in relazione alle navi da pesca aventi diritto a battere la loro bandiera, fattori che contribuiscono entrambi ad inficiare dette misure,

RICONOSCENDO che l'obiettivo di questo Accordo può essere raggiunto precisando la responsabilità degli Stati di bandiera nei confronti delle navi da pesca aventi diritto a battere la loro bandiera e operanti in alto mare, inclusa l'autorizzazione concessa dallo Stato di bandiera per tali operazioni, nonché rafforzando la cooperazione internazionale e aumentando la trasparenza tramite lo scambio di informazioni sulla pesca in alto mare,

RILEVANDO che questo Accordo farà parte integrante del Codice Internazionale di Comportamento per una Pesca Responsabile, come richiesto nella Dichiarazione di Cancún,

AUSPICANDO la conclusione di un accordo internazionale, nel quadro dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite, in appresso denominata FAO, a norma dell'articolo XIV degli Statuti della FAO,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

## Articolo II

### Articolo I

#### Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

- a) «nave da pesca», qualsiasi nave adibita o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse marine viventi, incluse le navi madri ed altre navi direttamente impegnate in questo tipo di operazioni di pesca;
- b) «misure internazionali di conservazione e gestione», le misure atte a conservare o gestire una o più specie di risorse marine viventi, che sono adottate ed applicate in conformità con le norme pertinenti di diritto internazionale, sancite dalla convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare. Le suddette misure possono essere adottate da organizzazioni di pesca mondiali, regionali o subregionali, fatti salvi i diritti e gli obblighi dei loro membri, oppure mediante trattati o altri accordi internazionali;
- c) «lunghezza»:
  - i) per qualsiasi nave da pesca costruita dopo il 18 luglio 1982, il 96 per cento della lunghezza totale su una linea d'acqua all'85 per cento dell'altezza minima di costruzione misurata dalla parte superiore della chiglia, oppure, qualora fosse superiore, la lunghezza dalla parte anteriore del diritto di prora fino all'asse dell'asta del timone lungo la linea d'acqua. Nelle navi costruite con la chiglia inclinata, la linea d'acqua su cui viene misurata tale lunghezza è parallela alla linea d'acqua di progetto;
  - ii) per qualsiasi nave da pesca costruita prima del 18 luglio 1982, la lunghezza riportata nel registro nazionale o altri archivi navali;
- d) «registro di navi da pesca», il registro in cui sono riportati i dati pertinenti alla nave da pesca. Questo documento può costituire un registro separato delle navi da pesca o far parte di un registro generale di navi;
- e) «organizzazione regionale d'integrazione economica», un'organizzazione regionale d'integrazione economica cui gli Stati membri hanno trasferito la competenza per le questioni rientranti in questo accordo, inclusa la facoltà di prendere decisioni vincolanti per gli Stati membri sulle questioni in oggetto;
- f) «navi aventi diritto di battere la propria bandiera» e «navi aventi diritto di battere la bandiera di uno Stato», le navi aventi diritto di battere la bandiera di uno Stato membro di un'organizzazione regionale d'integrazione economica.

### Applicazione

1. Fatti salvi i paragrafi seguenti di questo articolo, il presente accordo si applica a tutte le navi da pesca adibite o destinate alla pesca in alto mare.
2. Una parte contraente può esentare le navi da pesca di lunghezza inferiore a 24 metri aventi diritto a battere la propria bandiera dall'applicazione di questo accordo, salvo se la parte ritiene che tale esenzione inficerebbe l'oggetto ed il fine di questo accordo, a condizione che le suddette esenzioni:
  - a) non vengano concesse a navi da pesca operanti nelle regioni di pesca cui si fa riferimento nel seguente paragrafo 3, diverse dalle navi da pesca aventi diritto di battere la bandiera di uno Stato rivierasco della regione di pesca in parola; e
  - b) non facciano riferimento agli obblighi assunti dalla parte a norma del paragrafo 1 dell'articolo III, o del paragrafo 7 dell'articolo VI del presente accordo.
3. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 2, in qualsiasi regione di pesca ove gli Stati rivieraschi non abbiano ancora fissato zone economiche esclusive, o zone equivalenti di giurisdizione nazionale sulla pesca, i suddetti Stati rivieraschi, in quanto parti di questo accordo, possono convenire, sia direttamente che attraverso le competenti organizzazioni regionali di pesca, di fissare una lunghezza minima per le navi da pesca al di sotto della quale il presente accordo non si applica per le navi da pesca battenti la bandiera di qualsiasi Stato rivierasco ed operanti esclusivamente in quella determinata regione di pesca.

## Articolo III

### Responsabilità dello Stato di bandiera

1. a) Ogni parte contraente adotta le misure necessarie a garantire che le navi da pesca aventi diritto di battere la sua bandiera non intraprendano attività che possano compromettere l'efficacia delle misure internazionali di conservazione e gestione.
- b) Qualora una parte abbia concesso un'esenzione, a norma del paragrafo 2 dell'articolo II, alle navi da pesca di lunghezza inferiore a 24 metri aventi diritto a battere la sua bandiera, dall'applicare altre disposizioni del presente accordo, tale parte è nondimeno tenuta ad adottare misure efficaci riguardo a qualsiasi nave da pesca che comprometta l'efficacia delle misure internazionali di conservazione e gestione. Dette misure saranno tali da garantire che la nave da pesca cessi qualsiasi attività che sminuisca l'efficacia delle misure internazionali di conservazione e gestione.

2. Nella fattispecie, nessuna parte permette a navi da pesca aventi diritto di battere la sua bandiera di essere utilizzate per pescare in alto mare, salvo se la nave è stata autorizzata ad essere utilizzata a tal fine dall'autorità o dalle autorità competenti della parte contraente. La nave da pesca avente la suddetta autorizzazione pescherà secondo le condizioni dell'autorizzazione in parola.
3. Nessuna parte autorizza una nave da pesca avente diritto a battere la sua bandiera ad essere utilizzata per pescare in alto mare, salvo se la parte ritenga di essere in grado, tenuto conto dei nessi esistenti tra la medesima e la nave da pesca in questione, di esercitare efficacemente le responsabilità che ha assunto nel quadro del presente accordo in merito alla suddetta nave da pesca.
4. Qualora una nave da pesca che abbia ricevuto l'autorizzazione da una parte ad essere utilizzata per la pesca in alto mare non ha più il diritto di battere la bandiera di questa parte, l'autorizzazione a pescare in alto mare si considera revocata.
5. a) Nessuna parte autorizza una nave da pesca previamente registrata nel territorio di un'altra parte, che abbia compromesso l'efficacia delle misure internazionali di conservazione e gestione, ad essere utilizzata per pescare in alto mare, salvo se sia stato accertato che
- qualsiasi periodo di sospensione dell'autorizzazione per tale nave da pesca ad essere utilizzata per la pesca in alto mare, indetto da un'altra parte, sia scaduto; e
  - nessuna autorizzazione per l'utilizzo di tale nave da pesca per la pesca in alto mare sia stata ritirata da un'altra parte durante gli ultimi tre anni.
- b) Le disposizioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo si applicano inoltre alle navi da pesca previamente registrate nel territorio di uno Stato che non sia parte di tale accordo, a condizione che la parte interessata disponga di informazioni sufficienti sulle circostanze in cui l'autorizzazione a pescare è stata sospesa o revocata.
- c) Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano qualora il proprietario della nave da pesca sia successivamente cambiato, ed il nuovo proprietario abbia presentato prove sufficienti per dimostrare che il proprietario o l'operatore precedente non ha nessun interesse giuridico, finanziario o beneficiario nella nave da pesca o nel controllo della medesima.
- d) A prescindere dalle disposizioni di cui alle lettere a) e b), una parte contraente può autorizzare una nave da pesca, altrimenti soggetta alle suddette disposizioni, ad essere utilizzata per la pesca in alto mare qualora la parte interessata, dopo aver esaminato tutti gli elementi pertinenti, ivi incluse le circostanze in cui l'autorizzazione di pesca è stata revocata dall'altra parte o dall'altro Stato, abbia determinato che il concedere l'autorizzazione ad utilizzare la nave per la pesca in alto mare non pregiudichi l'oggetto e la finalità del presente accordo.
6. Ciascuna parte garantisce che tutte le navi da pesca aventi diritto a battere la sua bandiera, iscritte nel registro di cui all'articolo IV, siano contrassegnate in modo da poter essere facilmente identificate, in conformità con le norme generalmente riconosciute, quali le specifiche FAO per la marchiatura e l'identificazione dei pescherecci.
7. Ciascuna parte garantisce che ogni nave da pesca avente diritto a battere la sua bandiera le trasmetta tutte le informazioni relative alle sue operazioni, necessarie per permettere alla parte di adempiere agli obblighi contratti nel quadro del presente accordo, incluse in particolare le informazioni relative alla zona ove svolge le operazioni di pesca nonché alle catture e agli sbarchi.
8. Ogni parte contraente adotta misure coercitive nei confronti delle navi da pesca aventi diritto di battere la sua bandiera che abbiano trasgredito le disposizioni del presente accordo considerando eventualmente queste trasgressioni come un reato secondo la legislazione nazionale. Le sanzioni applicabili a simili trasgressioni devono essere sufficientemente pesanti da garantire efficacemente il rispetto delle disposizioni del presente accordo e privare i trasgressori dei profitti derivanti dalle loro attività illecite. In caso di reato grave tali sanzioni includeranno il rifiuto, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di pesca in alto mare.

#### *Articolo IV*

##### **Registri delle navi da pesca**

Ai fini di questo accordo, ogni parte tiene un registro delle navi da pesca aventi diritto a battere la sua bandiera e ad essere utilizzate per la pesca in alto mare, e adotta le misure ritenute necessarie per garantire che tutte le navi da pesca di questo tipo siano iscritte nel registro in parola.

#### *Articolo V*

##### **Cooperazione internazionale**

1. Le parti cooperano in maniera adeguata all'applicazione del presente accordo ed in particolare scambiano informazioni, ivi inclusi i documenti probatori relativi alle attività delle navi da pesca battenti la loro bandiera, al fine di assistere lo Stato di bandiera ad identificare le navi da pesca battenti la sua bandiera di cui sia stato riferito che svolgono attività contrarie alle misure internazionali di conservazione e gestione, in modo tale che lo Stato interessato possa adempiere i suoi obblighi a norma dell'articolo III.

2. Qualora una nave da pesca si trovi volontariamente nel porto di una parte contraente diversa dal suo Stato di bandiera, quest'ultima, nel caso vi siano fondati motivi per ritenere che la nave da pesca sia stata utilizzata per espletare un'attività che pregiudichi l'efficacia delle misure internazionali di conservazione e gestione, lo notifica immediatamente, come d'uopo, allo Stato di bandiera. Le parti possono concludere accordi mediante i quali lo Stato in cui ha attraccato la nave da pesca si impegna a procedere alle indagini necessarie per stabilire se la nave da pesca sia stata effettivamente utilizzata in violazione delle disposizioni del presente accordo.

3. Se del caso, le parti aderiscono ad accordi di cooperazione o ad intese di mutua assistenza a livello globale, regionale, subregionale o bilaterale al fine di promuovere la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo.

#### Articolo VI

##### Scambio di informazioni

1. Ogni parte metterà prontamente a disposizione della FAO le seguenti informazioni relative ad ogni nave da pesca elencata nel registro tenuto a norma dell'articolo IV:

- a) nome della nave, numero di immatricolazione, nomi precedenti (se conosciuti) e porto di immatricolazione;
- b) bandiera precedente (se del caso);
- c) segnale internazionale di chiamata (se del caso);
- d) nome e indirizzo del proprietario o dei proprietari;
- e) luogo e data di costruzione;
- f) tipo di nave;
- g) lunghezza.

2. Nei limiti del possibile, ciascuna parte mette a disposizione della FAO le seguenti informazioni supplementari relative ad ogni nave da pesca elencata nel registro tenuto a norma dell'articolo IV:

- a) nome ed indirizzo dell'operatore o degli operatori (manager) (se del caso);
- b) metodo o metodi di pesca;
- c) altezza di costruzione;
- d) larghezza massima;
- e) stazza lorda di registro marittimo;
- f) potenza del motore o dei motori principali.

3. Ogni parte notifica immediatamente alla FAO qualsiasi modifica delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4. La FAO fa pervenire periodicamente le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo a tutte le parti e individualmente a qualsiasi parte che ne faccia domanda. Parimenti la FAO, fatte salve eventuali restrizioni imposte dalla parte interessata alla divulgazione di informazioni, fornisce tali informazioni su richiesta individuale a qualsiasi organizzazione di pesca mondiale, regionale o subregionale.

5. Ciascuna parte informa prontamente la FAO di:

- a) qualsiasi aggiunta al registro;
- b) qualsiasi radiazione dal registro per le seguenti ragioni:
  - i) rinuncia volontaria o mancato rinnovo dell'autorizzazione di pesca da parte del proprietario o dell'operatore della nave da pesca;
  - ii) ritiro dell'autorizzazione di pesca emessa per la nave da pesca a norma del paragrafo 8 dell'articolo III;
  - iii) decadenza della nave da pesca interessata dal diritto di battere la sua bandiera;
  - iv) demolizione, fermo o perdita della nave da pesca interessata; o
  - v) qualsiasi altra ragione.

6. Se vengono trasmesse alla FAO informazioni a norma del paragrafo 5, lettera b), la parte interessata specifica quale delle ragioni ivi elencate sia applicabile.

7. Ogni parte informa la FAO di

- a) qualsiasi esenzione concessa a norma del paragrafo 2 dell'articolo II, il numero e il tipo di navi da pesca interessate nonché le aree geografiche in cui esse operano; e
- b) qualsiasi accordo concluso a norma del paragrafo 3 dell'articolo II.

8. a) Ogni parte riferisce prontamente alla FAO tutte le informazioni pertinenti riguardo a qualsiasi attività svolta dalle navi da pesca battenti la sua bandiera che compromette l'efficacia delle misure internazionali di conservazione e gestione, inclusa l'identità della nave o delle navi da pesca: coinvolte e le misure imposte dalla parte in merito a tali attività. I rapporti relativi alle misure imposte dalla parte possono essere soggetti alle limitazioni richieste dalla legislazione nazionale in materia di riservatezza, in particolare, il carattere riservato delle misure che non sono ancora definitive.

b) Ogni parte, qualora abbia ragioni fondate per credere che una nave da pesca non avente diritto di battere la sua bandiera abbia avviato un'attività che pregiudichi l'efficacia delle misure internazionali di conservazione e gestione, segnala il fatto allo Stato di bandiera interessato e, se del caso, anche alla FAO. La parte trasmette allo Stato di bandiera tutte le prove suffraganti e alla FAO una sintesi delle suddette prove. La FAO non divulga tali informazioni fino a quando lo Stato di bandiera non abbia avuto la possibilità di pronunciarsi sulle accuse e sulle prove presentate, o eventualmente di rifiutarle.

9. Ogni parte informa la FAO di qualsiasi caso in cui, in conformità con il paragrafo 5, lettera d) dell'articolo III, abbia concesso un'autorizzazione in deroga alle disposizioni del paragrafo 5, lettera a) o lettera b) dell'articolo III. Le informazioni includono dati pertinenti che permettano di identificare la nave da pesca, il proprietario o l'operatore e, se d'uopo, qualsiasi altra informazione attinente alla decisione della parte.

10. La FAO divulga senza indugio le informazioni fornite a norma dei paragrafi 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo a tutte le parti e, su richiesta, individualmente a qualsiasi parte. Inoltre la FAO, fatte salve eventuali restrizioni imposte dalla parte interessata alla divulgazione di informazioni, fornisce prontamente le informazioni, su richiesta individuale, a qualsiasi organizzazione di pesca mondiale, regionale o subregionale.

11. Le parti scambiano informazioni in merito all'applicazione del presente accordo, fra l'altro tramite la FAO ed altre organizzazioni di pesca mondiali, regionali o subregionali.

#### *Articolo VII*

##### **Cooperazione con i paesi in via di sviluppo**

Le parti cooperano a livello mondiale, regionale, subregionale o bilaterale e, se d'uopo, con l'aiuto della FAO e di altre organizzazioni internazionali o regionali, alla prestazione di assistenza, anche di tipo tecnico, alle parti che siano paesi in via di sviluppo, onde aiutarle ad adempiere ai loro obblighi in forza del presente accordo.

#### *Articolo VIII*

##### **Stati non aderenti**

1. Le parti incoraggiano qualsiasi Stato non aderente al presente accordo ad accettarlo e ad adottare leggi e regolamenti coerenti con le disposizioni del presente accordo.

2. Le parti cooperano in modo coerente con il presente accordo e con il diritto internazionale affinché le navi da

pesca aventi diritto a battere la bandiera degli Stati non aderenti non intraprendano attività che pregiudichino l'efficacia delle misure internazionali di conservazione e gestione.

3. Le parti scambiano tra loro, direttamente o tramite la FAO, le informazioni relative alle attività di navi da pesca battenti le bandiere dei paesi non aderenti che pregiudicano l'efficacia delle misure internazionali di conservazione e gestione.

#### *Articolo IX*

##### **Composizione delle controversie**

1. Qualsiasi parte può consultarsi con un'altra parte o altre parti su controversie in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente accordo al fine di giungere quanto prima ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.

2. Qualora la controversia non sia risolta attraverso le suddette consultazioni entro un lasso di tempo ragionevole, le parti in questione si consultano tra loro quanto prima al fine di comporre la lite tramite trattativa, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, composizione giudiziale o altri strumenti pacifici di loro scelta.

3. Qualsiasi controversia di questo tipo che non sia stata risolta come descritto sopra, viene rinviata con il consenso di tutte le parti coinvolte nella controversia, alla Corte internazionale di giustizia, al Tribunale internazionale del diritto del mare all'atto dell'entrata in vigore della convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, oppure ad arbitrato. Qualora non sia possibile addivenire ad un accordo dopo il rinvio alla Corte internazionale di giustizia, al Tribunale internazionale del diritto del mare o ad arbitrato, le parti continuano a consultarsi e a cooperare al fine di addivenire ad una composizione della controversia in conformità con le norme del diritto internazionale relativo alla conservazione delle risorse marine viventi.

#### *Articolo X*

##### **Accettazione**

1. Il presente accordo è aperto all'accettazione da parte di qualsiasi membro o membro associato della FAO, nonché di qualsiasi Stato non aderente che sia membro delle Nazioni Unite, di una delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

2. L'accettazione del presente accordo ha effetto in seguito al deposito del relativo strumento presso il direttore generale della FAO, in appresso denominato il «direttore generale».



3. Il direttore generale informa tutte le parti, tutti i membri e i membri associati della FAO, nonché il segretario generale delle Nazioni Unite di tutti gli strumenti di accettazione ricevuti.

4. Quando una organizzazione regionale di integrazione economica diventa parte del presente accordo, tale organizzazione regionale di integrazione economica notifica, in conformità con le disposizioni dell'articolo II, paragrafo 7 degli statuti della FAO, come d'uopo, le modifiche o precisazioni alla propria dichiarazione sulle competenze presentata a norma dell'articolo II, paragrafo 5 degli statuti della FAO, nella forma necessaria, alla luce della sua accettazione del presente accordo. Qualsiasi parte di questo accordo può, in qualsiasi momento, chiedere ad una organizzazione regionale di integrazione economica facente parte del presente accordo di fornire le informazioni su chi, tra l'organizzazione regionale di integrazione economica ed i suoi Stati membri, sia responsabile dell'applicazione di qualsiasi questione particolare trattata nel presente accordo. L'organizzazione regionale di integrazione economica fornirà tali informazioni entro un lasso di tempo ragionevole.

#### *Articolo XI*

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di ricezione da parte del direttore generale del venticinquesimo strumento di accettazione.

2. Ai fini del presente articolo, lo strumento depositato da una organizzazione regionale di integrazione economica non è considerato come uno strumento supplementare a quelli depositati dagli Stati membri di detta organizzazione.

#### *Articolo XII*

##### **Riserve**

L'accettazione del presente accordo può essere soggetta a riserve, che diventano effettive soltanto dopo l'accettazione unanime da parte di tutte le parti del presente accordo. Il direttore generale notifica ogni eventuale riserva a tutte le parti contraenti. Si ritiene che le parti che non abbiano risposto entro tre mesi dalla data della notifica accolgano favorevolmente la riserva. In caso di mancata accettazione, lo Stato o l'Organizzazione regionale di integrazione economica che ha emesso la riserva non diventa parte del presente accordo.

#### *Articolo XIII*

##### **Emendamenti**

1. Qualsiasi proposta di emendamento del presente accordo presentata da una parte viene trasmessa al direttore generale.

2. Qualsiasi proposta di emendamento del presente accordo inviata al direttore generale da una delle parti viene presentata per approvazione nel corso di una sessione regolare o speciale della conferenza e, qualora l'emendamento comporti importanti cambiamenti tecnici o imponga alle parti ulteriori obblighi, esso viene esaminato da un comitato consultivo di specialisti convocato dalla FAO prima della conferenza.

3. Qualsiasi proposta di emendamento del presente accordo viene comunicata dal direttore generale a tutte le parti non più tardi del momento in cui viene inviato l'ordine del giorno della sessione della conferenza durante la quale la questione verrà esaminata.

4. Qualsiasi proposta di emendamento del presente accordo richiede l'approvazione della conferenza ed ha effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'accettazione da parte dei due terzi delle parti. Nondimeno, gli emendamenti recanti nuovi obblighi per le parti entrano in vigore per ciascuna delle parti soltanto previa accettazione e a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quest'ultima. Si ritiene che qualsiasi emendamento comporti nuovi obblighi per le parti salvo se la conferenza, nell'approvare l'emendamento, decide altrimenti all'unanimità.

5. Gli strumenti di accettazione degli emendamenti che comportano nuovi obblighi vengono depositati presso il direttore generale, il quale informa tutte le parti della ricezione dello strumento di accettazione e dell'entrata in vigore degli emendamenti.

6. Ai fini del presente articolo, lo strumento depositato da un'organizzazione regionale di integrazione economica non è considerato come supplementare a quelli depositati dai suoi Stati membri.

#### *Articolo XIV*

##### **Ritiro**

Qualsiasi parte ha il diritto di ritirarsi dal presente accordo in qualsiasi momento dopo due anni dalla data in cui l'accordo è entrato in vigore per la parte interessata, inviando un avviso scritto di tale ritiro al direttore generale, il quale ne informa immediatamente tutte le parti e i membri associati della FAO. Il ritiro diventa effettivo alla fine dell'anno civile successivo a quello in cui l'avviso di ritiro è stato notificato al direttore generale.

#### *Articolo XV*

##### **Doveri del depositario**

Il direttore generale è il depositario del presente accordo. Il depositario:

a) invia copie autenticate conformi all'originale ad ogni membro e membro associato della FAO e agli Stati non aderenti che potrebbero diventar parte del presente Accordo;

- b) prende le disposizioni necessarie per la registrazione del presente accordo, al momento della sua entrata in vigore, d'intesa con il segretariato delle Nazioni Unite e in conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite;
- c) informa ogni membro e membro associato della FAO e qualsiasi Stato non aderente, ma che potrebbe diventare parte del presente accordo:
- i) degli strumenti di accettazione depositati in conformità con l'articolo X;
  - ii) della data di entrata in vigore del presente accordo in conformità con l'articolo XI;

- iii) delle proposte di emendamento del presente accordo e della loro entrata in vigore in conformità con l'articolo XIII;
- iv) dei ritiri dal presente accordo in conformità con l'articolo XIV.

*Articolo XVI*

**Testi autentici**

I testi in lingua araba, cinese, inglese, francese e spagnola del presente accordo sono ugualmente autentici.

---

**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento (CE) n. 1219/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1474/95 recante apertura e modalità di gestione, nel settore delle uova e per le ovoalbumine, dei contingenti tariffari derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 161 del 29 giugno 1996)*

A pagina 56, allegato I, colonna «Dazio applicabile ECU/tonnellata peso prodotto», per il codice NC 0408 99 80:

*anziché:* «187»,

*leggi:* «176».

---

**Rettifica del regolamento (CE) n. 1233/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, che stabilisce, per il secondo semestre 1996, le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 161 del 29 giugno 1996)*

A pagina 97, articolo 8, lettera c), tutti i riferimenti al regolamento (CE) n. 1194/96 sono sostituiti dal riferimento al regolamento (CE) n. 1233/96.

---